



COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DI DATA 19/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, MORTALETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEI CENTRI ABITATI E NELLE LOCALITÀ DEL COMUNE DI MADRUZZO.

IL SINDACO

Premesso che negli ultimi anni è sempre più diffusa l'abitudine di festeggiare la notte di capodanno con il lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaletti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere;

Considerato che è consuetudine, soprattutto nel periodo invernale, effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini i quali richiedono l'emissione di appositi atti interdittivi, soprattutto per l'uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, particolarmente presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze, vie cittadine dove possono essere presenti anche minori;

Ritenuto che durante le festività natalizie, talvolta sono i minori che usano, in modo incontrollato tali artifici senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;

Considerato che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli in libera vendita, contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche e termiche;

Ravvisato il pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni termiche e lesioni gravi;

Ravvisato che, non di meno, l'utilizzo di tali strumenti pirotecnici, sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per gli animali domestici;

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e mantenere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, vale a dire la sicurezza e l'integrità fisica della popolazione nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e la coesione sociale;

Vista l'urgenza di provvedere al fine di evitare il crearsi di situazioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili sia nelle pubbliche vie che nelle aree boschive;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità

individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e di terze persone;

Ritenuto necessario impedire l'uso di petardi, mortaletti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale e la protezione del bene pubblico e privato;

Richiamandosi alle competenze attribuite in materia del citato art. 57 del T.U.L.P.S. all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, e l'art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.

Visto il combinato disposto dell'art. 7 comma 1 lett. A) e dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della Strada, al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 650, 659, 703 del Codice Penale;

Vista la L.P. 01/07/2011 n.9 "Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento";

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione TAA approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2;

ORDINA

- 1. il divieto, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, osservare le prescrizioni dell'art. 57 della Legge di Pubblica Sicurezza, di accensione e lancio di fuochi d'artificio, l'esplosione di petardi, lo scoppio di mortaletti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio del Comune di Madruzzo ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive, soprattutto in presenza di persone e animali;**
- 2. il divieto di raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;**

I divieti e le prescrizioni indicati nella presente ordinanza hanno effetto

dalla data odierna fino al 31 gennaio 2025

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/81 dell'importo pari al minimo di €. 50,00 ed al massimo di €. 300,00 nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della medesima legge.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale;

INFORMA

che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 02.07.2010, n.104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I ricorsi a) e b) sono alternativi.

La presente ordinanza ammette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo pretorio. Ogni precedente ordinanza in materia si intende revocata.

Copia della presente ordinanza viene divulgata mediante affissione agli albi comunali, nonché alla Stazione Carabinieri di Lasino, alla Stazione Forestale di Vezzano, al Corpo Forestale Provinciale, al Commissariato del Governo della Provincia di Trento che provvederanno all'esecuzione della stessa e al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari stazione di Lasino e stazione di Calavino per opportuna conoscenza.



Il Sindaco
Michele Bortoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa